

Ferie dei docenti a tempo indeterminato

DS Antonella Mongiardo

Il docente con contratto a tempo indeterminato ha diritto a:

- 30 gg. di ferie se ha un'anzianità di servizio non superiore ad anni 3;
- 32 gg. se ha un'anzianità di servizio superiore ad anni 3.

+ 4 giorni di festività soppresse.

N.B. Per "*anzianità di servizio*" si intende servizio a qualunque titolo prestato (e non solo anni di ruolo). Per esempio, il docente neoassunto che ha almeno tre anni di supplenza di 180 gg. ha diritto già dal primo anno di ruolo a 32 gg. di ferie + 4.

“SETTIMANA CORTA” O GIORNO “LIBERO”

Il personale scolastico è in servizio 6 giorni settimanali, anche rispetto al computo delle ferie, indipendentemente dall'articolazione oraria settimanale.

Tutti i docenti hanno infatti pari numero di ferie indipendentemente se svolgono l'orario settimanale su 5 o 6 gg.

Ai fini del calcolo delle ferie la settimana lavorativa è, quindi, calcolata su 6 giorni compreso l'eventuale "giorno libero" o se la scuola adotta la c.d. "settimana corta".

GIORNI DI FERIE E PART TIME

Per il computo del numero di ferie tiene conto dei giorni lavorativi in cui il docente è impegnato (e non del numero di ore di servizio). Di conseguenza:

- **part time orizzontale** (orario di servizio distribuito sull'intera settimana): Il docente ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie spettanti al docente con il rapporto di lavoro a tempo pieno.
- **part time verticale** (orario di servizio contratto in alcuni giorni): Il docente ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Di conseguenza nel solo caso di **part time verticale** il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (e non delle ore settimanali).

Esempio. Il docente in servizio con un part time verticale distribuito in 3 gg. con 9 ore settimanali ha gli stessi giorni di ferie di un docente sempre con un part time verticale distribuito in 3 giorni ma di 12 ore settimanali.

Di seguito il calcolo da applicare ad entrambi i docenti:

- n. gg. di lavoro settimanali : 6 gg. = x gg. : 32 gg. o 30 (a seconda se con un'anzianità di servizio superiore/non superiore ad anni 3).

Il caso più comune è il docente con un part time verticale di 3 gg. settimanali con anzianità superiore a 3 anni di servizio: $3 : 6 = x : 32$ ovvero $x = 16$ gg. di ferie.

ASSENZE CHE NON INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI

Ai sensi dell'art. 13, comma 14, del CCNL del 29.11.2007 *"il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico"*.

Di conseguenza, le ferie **non sono ridotte** nei casi di:

- assenze interamente retribuite (es. permessi previsti dal CCNL, ovvero i congedi per maternità (congedo obbligatorio) e congedi parentali o i 3 gg. legge 104/92, permessi per lutti, matrimonio).
- assenze **parzialmente retribuite** (es. i periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50% o i congedi parentali retribuiti al 30%).

ASSENZE CHE INCIDONO SUL NUMERO DI FERIE SPETTANTI

Casi in cui le ferie **sono ridotte**:

- aspettativa per motivi familiari o altri tipi di aspettative per cui non è prevista alcuna retribuzione o comunque in cui il rapporto di lavoro risulti "sospeso"
- aspettative, **anche se retribuite**, in cui la riduzione delle ferie è prevista dalla stessa legge che le regola (es. congedo biennale per assistenza).

PERIODI DELL'ANNO SCOLASTICO IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DELLE FERIE

L'art. 1 comma 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità per il 2013) ha uniformato per tutti i docenti (di ruolo, supplenti brevi o fino al 30/6- 31/8) i periodi fruizione delle ferie disponendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

Per **tutti i docenti** (compresi quelli assunti a tempo indeterminato) è possibile quindi fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali;
- L'eventuale sospensione delle lezioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all'insegnamento (*es. collegi dei docenti o altri impegni inseriti nel Piano delle attività deliberato ad inizio anno o successivamente modificato*).
- Dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8) o per chi è assunto a tempo indeterminato (N.B. : *tali ultimi docenti possono comunque fruire delle ferie anche nei periodi di cui ai punti precedenti*).
- Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni: 6 gg. di ferie che non devono però determinare oneri per l'Amministrazione (N.B. per i soli docenti a tempo indeterminato tali giorni possono essere fruiti, in alternativa, "come" permessi per motivi personali in aggiunta ai 3 già previsti. In questi casi possono determinare anche oneri per l'Amministrazione seguendo le stesse modalità dei primi 3 gg.). Questo punto sarà approfondito nel seguito.

INTERRUZIONE DELLE FERIE

Ai sensi dell'art.13, comma 13, del CCNL del 29.11.2007 le ferie possono essere interrotte "se *interviene una malattia di durata superiore a 3 giorni o che abbia comportato il ricovero ospedaliero*". Pertanto, nel caso ci sia un evento morboso che determini una prognosi di almeno 4 giorni o se per almeno un solo giorno ci sia necessità di un ricovero ospedaliero, le ferie possono essere interrotte. In questi casi il docente dovrà tempestivamente informare la scuola dell'insorgenza della malattia o del ricovero e dell'indirizzo dove può essere reperito. Per la documentazione della malattia si segue l'iter della "normale" malattia.

RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE

L'art. 13, comma 10, del CCNL del 29.11.2007 dispone che "In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruiti dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica".

Esempio. Il caso più comune è la docente a tempo indeterminato che fruisce durante l'anno di periodi di interdizione/maternità obbligatoria coincidenti con i periodi di luglio e agosto per cui è impossibilitata a fruire delle ferie.

La docente in questi casi rimanderà le ferie non godute all'anno scolastico successivo ogni qual volta ci sarà la possibilità di fruizione all'interno di un periodo di sospensione delle lezioni (*es. vacanze di Pasqua, Natale o dal 1 settembre all'inizio della scuola/dal termine delle lezioni al 30/6*).

RIMANDARE LE FERIE NON GODUTE ANCHE PER PIÙ ANNI SCOLASTICI

Ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2109 cc. le ferie sono un diritto irrinunciabile e indisponibile del lavoratore.

Pertanto, qualora le stesse siano maturate e non godute per cause non imputabili al dipendente (*es. grave patologia o una malattia che si protrae*), potranno essere fruiti dallo stesso anche al di là dei limiti stabiliti dall'art. 13 del CCNL sopra citato.

MONETIZZAZIONE DELLE FERIE

Le ferie, in generali, sono monetizzabili solo se i docenti non hanno la possibilità di fruirle durante la sospensione delle lezioni. Dunque, per i docenti di ruolo e i docenti assunti a tempo determinato fino al 31/8 non vi è la possibilità di non poter fruire delle ferie, a meno che ovviamente non ci siano degli impedimenti oggettivi es. malattia, maternità ecc.

Per tali docenti, quindi, il “problema” di non fruizione delle ferie o di monetizzazione delle stesse non si pone: es. se il docente assunto al 31/8 o a tempo indeterminato non ha voluto fruire delle ferie durante la sospensione delle lezioni, dovrà richiederle obbligatoriamente nei mesi di luglio ed agosto.

FERIE DURANTE L'ATTIVITA' DIDATTICA (PRECISAZIONI)

In merito alle richieste di ferie da parte di docenti, è opportuno chiarire che se i giorni di ferie, fino ad massimo di 6, sono richiesti durante i periodi di svolgimento dell'attività didattica, va presentata una formale domanda al Dirigente scolastico, il quale deve prima valutare la richiesta e poi può autorizzarla solo se vi è la possibilità di sostituire i docenti, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Se i 6 giorni di ferie sono richiesti per motivi personali, in aggiunta ai 3 giorni di permesso annui, il dirigente può autorizzarli con oneri per l'amministrazione, ad esempio utilizzando le ore eccedenti (a pagamento).

Tuttavia, è opportuno chiarire che la fruizione di questi 6 giorni di ferie sotto forma di motivi personali DEVE ESSERE DOCUMENTATA, ANCHE CON AUTOCERTIFICAZIONE E NON E' AUTOMATICA, perchè deve essere preventivamente valutata dal dirigente, il quale, ha il dovere di organizzare il servizio didattico e potrebbe avere difficoltà a sostituire il docente in ferie, ad esempio, se in quel dato giorno si prevedessero moltissime assenze e i docenti presenti non bastassero a coprire le classi (dal momento che molti docenti non sono disponibili a svolgere ore di supplenza, nè a pagamento, né mediante la banca ore).

Pertanto, si ribadisce che le richieste di ferie per motivi personali durante l'attività didattica, creando alla Scuola non poche difficoltà nell'organizzazione del servizio, devono essere valutate prima dal Dirigente, POSSIBILMENTE RICHIESTE CON UN CONGRUO ANTICIPO E NON ALL'ULTIMO MOMENTO, E, SOPRATTUTTO, DEVONO ESSERE DOCUMENTATE/AUTOCERTIFICATE. Non sono ammesse richieste generiche, che in futuro potranno essere rifiutate se non adeguatamente motivate.

Per correttezza di informazione, si riportano gli art. 13 e 15 del CCNL Scuola 2006-2009, ancora vigenti, di cui si consiglia la lettura.

ART.13 - FERIE 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del 22 computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei

dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.

ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi nè riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.